



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MARCONI GALLETTI EINAUDI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Via Oliva, 15 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) | Tel. 0324/240382 - Fax 0324/248130
C.F.: 92016500032 | Codice Univoco Fatt. Elettr. UFIUBG | Codice Meccanografico: VBIS00300G
PEC: VBIS00300G@pec.istruzione.it | VBIS00300G@istruzione.it | http://www.marconigalletti.it | segreteria@marconigalletti.it

- c. consentire al Tutor del soggetto promotore di contattare il/i beneficiario/i del percorso e il Tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/ai beneficiario/i.

ART. 7

1. La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata ed è valida sino a quando uno dei due soggetti non eserciti il diritto di recesso. In tal caso la recessione decorre dall'inizio dell'Anno Scolastico successivo a quello in cui il diritto di recesso viene esercitato.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e/o al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo concordato.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

I.I.S. "MARCONI - GALLETTI - EINAUDI" con sede in Domodossola (VB) - Via Oliva, 15 - C.F. 92016500032 - d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal **Dott. CARMELO ARCORACI** - nato a Mazzarra' Sant'Andrea (Me) il 4 maggio 1958 - Codice Fiscale RCRCLM58E04F066L

E

COMUNE DI MASERA - con Sede Legale in VIA XXV APRILE N.1 (28855 MASERA - VB) - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00471650037. - d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. **BIANCHI NORMA ANGELA**. nato a CASTRO. (BG) il 15/08/1967 - Codice Fiscale BNCNM67M55C337T

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107. art. 1. commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.
- l'Alternanza Scuola-Lavoro è soggetta all'applicazione del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche:

Si conviene quanto segue:

ART. 1

La Ditta/Ente **COMUNE DI MASERA**, qui di seguito indicata/o come il "Soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in Alternanza Scuola Lavoro su proposta dell'I.I.S. "Marconi-Galletti-Einaudi", di seguito indicato anche come "soggetto promotore".

ART. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, lo/gli studente/i in Alternanza Scuola Lavoro è/sono equiparato/i al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un Tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico

organizzativo, denominato Tutor interno, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante che segue lo/gli studente/i nelle fasi attuative del progetto, denominato tutor esterno.

4. Per lo/gli studente/i beneficiario/i del percorso in Alternanza inserito/i nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa, concordata tra i due soggetti, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi e con riferimento alla dimensione dell'orientamento.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del soggetto promotore.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ART. 3

1. Il Tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste e guida lo/gli studente/i nei percorsi di Alternanza e ne monitora, in collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento nel rispetto di quanto concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
 - b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza, rapportandosi con il Tutor esterno;
 - c) monitora le attività e recepisce le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - d) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Alternanza, da parte dello/degli studente/i coinvolto/i;
 - e) informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, sugli obiettivi raggiunti e sulle competenze progressivamente sviluppate dallo/dagli studente/i.
2. Il Tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Tutor interno all'organizzazione e alla valutazione delle esperienze di Alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello/degli studente/i nel contesto operativo, lo/li affianca e lo/li assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base a quanto concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo/gli studente/i nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) registra le presenze dell'/degli allievo/i presso la struttura ospitante;

g) fornisce al soggetto promotore gli elementi concordati per valutare le attività dello/degli studente/i e l'efficacia del processo formativo.

3. le due figure dei Tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) pianificazione dell'attività di Alternanza, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - b) monitoraggio della frequenza e dell'attuazione dell'attività concordata;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuno studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello/degli studente/i degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D.Lgs 81/2008. In particolare la violazione da parte dello/degli studente/i degli obblighi richiamati dalla norma citata saranno segnalati dal Tutor esterno al Tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

1. Durante lo svolgimento di attività di formazione ed orientamento lo studente è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo concordato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento di tale attività;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui D.Lgs 81/2008 - art. 20;

ART. 5

Il soggetto promotore assicura il/i beneficiario/i del percorso Alternanza contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la Responsabilità Civile presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore

ART. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite del Tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione (anche in tema di sicurezza) necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;